

Rassegna Stampa

di Mercoledì 27 luglio 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri				
38	Italia Oggi	27/07/2022	<i>Confronto sulle lauree abilitanti</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
7	Il Sole 24 Ore	27/07/2022	<i>Rigenerazione urbana, la legge modello Milano finisce sul binario morto (G.Santilli)</i>	4
16	Il Sole 24 Ore	27/07/2022	<i>Tre giorni e niente cantieri: cosi' i condomini diventano zero emissioni e antisisma (L.Naso)</i>	6
37	Italia Oggi	27/07/2022	<i>Gare pubbliche, l'Anac aggiorna il bando tipo</i>	8
Rubrica Previdenza professionisti				
38	Italia Oggi	27/07/2022	<i>La temperatura percepita basta per chiedere la Cigo</i>	9
Rubrica Università e formazione				
19	Il Sole 24 Ore	27/07/2022	<i>Sicurezza, digitale e competenze tecniche nei percorsi delle tute blu (C.Tucci)</i>	10
Rubrica Fisco				
28	Il Sole 24 Ore	27/07/2022	<i>Appaltatore e direttore lavori rispondono dei vizi d'opera (A.D'ambrosio)</i>	12
28	Il Sole 24 Ore	27/07/2022	<i>La polizza per i fabbricati puo' coprire anche i danni tra condomini (R.Dolce)</i>	13
30	Italia Oggi	27/07/2022	<i>Cessioni crediti, campo largo (F.Poggiani)</i>	14
Rubrica Fondi pubblici				
35	Italia Oggi	27/07/2022	<i>Aiuti all'industria sostenibile (B.Pagamici)</i>	15
Rubrica Pubblica Amministrazione				
1+37	Italia Oggi	27/07/2022	<i>La P.A. va in outsourcing (A.Messina)</i>	16

CNI-MUR *Confronto sulle lauree abilitanti*

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha chiesto al ministro dell'università e della ricerca Cristina Messa un confronto sul tema dei titoli universitari abilitanti, oggetto della legge n.163 dell'8 novembre 2021, da recepire nel decreto di cui all'articolo 3, comma 2 della legge stessa. La professione dell'ingegnere non è tra quelle immediatamente interessate dall'applicazione della legge. Essa ricade tra le professioni per le quali l'articolo 4 prevede la possibilità che possano essere resi abilitanti ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream. Per il Cni le decisioni che saranno assunte in sede di adozione del decreto attuativo, in particolare quelle afferenti alle modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo e alla prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, saranno determinanti anche per la definizione dei nuovi corsi di laurea.

© Riproduzione riservata



Rigenerazione urbana, la legge modello Milano finisce sul binario morto

Al Senato

L'impegno di Giovannini non è bastato, alla fine ha vinto l'alt della Ragioneria

Giorgio Santilli

La legge Giovannini sulla rigenerazione urbana, una delle grandi riforme per modernizzare l'Italia e ridare slancio alle città, finisce sul binario morto al Senato, senza più nessuna possibilità di essere ripescata. È un'altra delle vittime illustri dello scioglimento anticipato della legislatura.

A poco è servito l'impegno del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nell'ultimo anno e a poco è servito il giudizio favorevole e unanime che hanno espresso Regioni, comuni, sindacati, Confindustria, Ance sull'ultimo testo del governo, presentato in commissione Ambiente del Senato.

Alla fine ha prevalso su tutto il siluro lanciato a inizio marzo dalla Ragioneria generale dello Stato al testo che faticosamente Giovannini aveva ricomposto, ottenendo il consenso unanime, tutt'altro che scontato, delle forze politiche. Dalla Ragioneria era arrivato un parere che non solo aveva puntigliosamente stroncato le coperture di molte singole norme del disegno di legge (senza proporre soluzioni) ma aveva concluso che «per quanto sopra esposto si esprime parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento». Un verdetto di inedita durezza e senza appello per una riforma sostenuta dal governo.

A nulla sono serviti, visti oggi, neanche gli incontri che erano seguiti a quel parere tra lo stesso

Giovannini e il ministro dell'Economia, Daniele Franco, e l'accordo raggiunto per sbloccare la legge. Il provvedimento aveva appena ripreso il cammino quando la crisi di governo l'ha definitivamente affossato.

«È il 76° provvedimento di riforma delle regole urbanistiche in 26 anni», aveva denunciato l'ex presidente dell'Ance, Gabriele Buia. Ora si può solo aggiungere amaramente che si tratta del 76° provvedimento affossato in 26 anni: la maledizione delle regole urbanistiche continua a perpetrarsi e - nonostante la larga convergenza sul fatto che bisognerebbe scrivere un nuovo quadro legislativo per passare dall'era dell'espansione edilizia a quella della rigenerazione senza consumo di suolo - dal Parlamento anche stavolta la risposta non è arrivata. Se ne riparerà, forse, nella prossima legislatura.

La novità sostanziale dell'ultimo testo Giovannini era, rispetto alle versioni precedenti, il tentativo di coinvolgere i soggetti privati, aprendo uno spazio per le loro proposte. Per questo si era parlato di «modello Milano».


In particolare l'articolo 7 prevedeva che «nella more della definizione della programmazione comunale, i progetti di rigenerazione presentati da promotori privati possono essere approvati in base alla valutazione del loro interesse pubblico e dell'equilibrio del piano economico finanziario dell'intervento». Un salto culturale che assegna al privato la possibilità di proporre anche al di fuori degli strumenti urbanistici definiti dal comune e di intervenire, comunque in accordo con l'amministrazione comunale.

D'altra parte l'impianto della «legge Giovannini» puntava fortemente su finalità pubbliche e orientate alla sostenibilità: favo-

rire il riuso edilizio, migliorare la permeabilità dei suoli urbani, realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, privilegiare interventi di densificazione urbana per combattere il fenomeno dello sprawl, applicare il criterio del «saldo zero» per il consumo di suolo, tutelare i centri storici, integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree rigenerate, favorire l'edilizia sociale e la partecipazione dei cittadini alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana, attirare gli investimenti privati orientati a obiettivi pubblici, elevare la qualità della vita nei centri storici come nelle periferie «con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al coworking e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità». La proposta rilancia, inoltre, le politiche urbane del governo attraverso la costituzione del comitato interministeriale per le politiche urbane (Cipu), rimediando a un'assenza che dura da quasi trenta anni, da quando è stato soppresso il ministro delle Aree urbane. Da ultimo era stato recuperato nel teso, in accordo con il ministro Franco, anche un fondo nazionale per incentivi e programmi che favorissero lo scongelamento delle città, in aggiunta ai progetti del Pinqua (Programma integrato nazionale per la qualità dell'abitare) finanziati dal Pnrr.

Inutili gli appelli all'approvazione arrivati in questi mesi da Regioni, comuni, Confindustria e Ance

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Quartieri rigenerati. Citylife a Milano



Tre giorni e niente cantieri: così i condomini diventano zero emissioni e antisisma

Primo progetto in Italia

Ieri a Corte Franca (Bs) avviato l'intervento pilota del metodo nato in Olanda

Niente ponteggi e inquinili in casa: pronti sei progetti tra cui una torre a Milano

Lello Naso

Dal nostro inviato
CORTE FRANCA (BRESCIA)

Una gru solleva il modulo prefabbricato dal Tir che lo ha trasportato davanti al piccolo condominio, cinque unità abitative, di Corte Franca in provincia di Brescia. Una manovra delicata, ma molto semplice. Il modulo viene avvicinato alla parete e fissato da cinque tecnici, due sono dentro cestelli sollevati da bracci meccanici. In meno di venti minuti la facciata è fissata. Poi, pian piano, gli altri lati della casa e infine il tetto, nuovo e in legno, dove verranno installati i pannelli solari e l'intera centralina che comanderà tutti gli impianti.

Tre giorni di questo Lego in dimensione reale iniziato ieri e il condominio, scelto perché tutti i parametri di efficienza e struttura erano il peggio che offriva il mercato, cambierà forma e sostanza: sarà antisismico, a emissioni ridotte del 75% e produrrà il 3% in più dell'energia necessaria per riscaldamento, raffrescamento, elettricità, acqua calda. Il gas sarà un lontano ricordo. Le bollette di tutti i tipi, anche.

In questi tre giorni di lavori i condomini rimarranno nei loro appartamenti. Niente traslochi forzati, niente ponteggi, niente polvere in casa. Ieri alcuni di loro hanno assistito incuriositi alle operazioni, per niente preoccupati e anche finanziariamente soddisfatti: l'intervento è stato sostenuto in pieno con gli in-

centivi del 110 per cento.

«In questo condominio abbiamo lasciato gli infissi originali, che erano in buono stato, ma solitamente l'intervento prevede anche la sostituzione di porte e finestre», spiega Thomas Miorin, fondatore e amministratore delegato di Edera, il centro di ricerca che sviluppa Energiesprong, il rivoluzionario metodo per la riqualificazione degli edifici già ampiamente in opera nel Nord Europa con più di 6mila interventi in Olanda, il Paese in cui è più diffuso. Francia, Germania e Gran Bretagna si sono incamminati sulla stessa strada. Edera, società non profit, è partecipata da Redo, dalla Fondazione Housing Sociale e dall'Ance. In Italia ha predisposto sette interventi pilota (si veda anche la scheda accanto) per fornire i modelli di efficientamento e ristrutturazione capaci di soddisfare la richiesta del mercato.

«In Italia – spiega Miorin – tutto il patrimonio abitativo dovrà essere efficientato entro il 2050. Considerando il numero di edifici che necessitano di interventi, bisognerebbe fare una ristrutturazione al minuto». Su 32 milioni di case, infatti, il 65% ha più di 45 anni, mentre 15 milioni di abitazioni, circa il 45%, necessitano di lavori di ristrutturazione ed efficientamento. «Solo un metodo rivoluzionario – chiosa Miorin – può consentire di raggiungere l'obiettivo fissato dall'Unione europea».

In sintesi, bisogna superare la progettazione tradizionale, il cantiere, il ponteggio e industrializzare l'edilizia. Un settore con molte imprese piccole (2,8 è la media dei dipendenti) e con una produttività che è del 280% inferiore a quella dell'industria manifatturiera. Energiesprong ha semplicemente spostato il cuore della produzione dal cantiere alla fabbrica.

Il metodo di lavoro è standardizzato. Si parte dalla scannerizzazione dell'edificio su cui si deve intervenire. La seconda fase è la progettazione di un abito su misura per lo stabile, ma adattato a un modulo standard. Poi si passa alla fase produttiva. In Italia, il

cuore del nuovo distretto dell'edilizia industrializzata è, neanche a dirlo, Brescia: un passaggio naturale dal tondino al modulo prefabbricato. Sono coinvolte 22 imprese (si veda la scheda accanto), dalla piccolissima azienda fino alla multinazionale, che forniscono tutti i pezzi che vanno a comporre il modulo che verrà installato nei condomini. Ci sono l'acciaio, i cavi, gli impianti. Gli infissi e le centraline. Le pompe di calore e il piano cottura a induzione. Ci sono i produttori di vetro. Le imprese di edilizia, piccole e grandi, che passano al nuovo metodo. Sono guidate dalla Wood Beton di Iseo, l'impresa che assembla il modulo e che ha già costruito mille alberghi Ikea in tutta Europa.

Quando il modulo è pronto viene trasportato in cantiere. Non servono trasporti speciali, i moduli hanno dimensioni adattabili. Nel frattempo sull'edificio scannerizzato i tecnici individuano e predispongono, al millimetro, i punti di fissaggio. Qui a Corte Franca la gru porge il pezzo, i tecnici fissano, il cantiere cresce. Non si sente neanche il rumore caratteristico dei lavori dell'edilizia tradizionale. «Gli interventi – dice Miorin – non hanno limiti: sono adatti al piccolo condominio come questo di Corte Franca e, tanto per fare esempi noti a tutti, ai palazzi di via Giambellino a Milano o al Corviale a Roma. Vanno bene sia in altezza, sia in lunghezza, per le stecche».

Non a caso, qui a Corte Franca ci sono i tecnici del Demanio (solo i carabinieri faranno nei prossimi anni ristrutturazioni per un miliardo di euro), della Regione Lombardia (l'Aler possiede il 20% del patrimonio pubblico italiano), dei comuni di Milano e Roma, le città con il maggior numero di potenziali ristrutturazioni. Il costo dell'intervento, finito il Superbonus, è tutt'altro che proibitivo, tra mille e duemila euro a metro quadrato per rendere vivibili e anche gradevoli le periferie. In Italia ci sono 800mila edifici pubblici che necessitano interventi. In Germania sono già nel programma di governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INTERVENTI

Sette progetti pilota in Italia

Energiesprong è una tipologia di intervento di ristrutturazione ideato in Olanda dove sono già stati realizzate seimila riqualificazioni di edifici. Francia, Germania e Gran Bretagna hanno avviato il progetto. In Italia sono attivi sette interventi pilota: Corte Franca (Bs), partito ieri; Comun Nuovo (Bg), Treviglio (Bg), Porto Mantovano (Mn), Vicenza e Thiene (Vi) in fase di progettazione. A Milano sono in fase di progettazione una torre di 130 alloggi e un asilo di mille metri quadrati.

Una filiera di 22 imprese

Per la realizzazione del progetto di Corte Franca (Bs), partito ieri, è coinvolta una filiera di 22 imprese, dalla multinazionale all'azienda artigianale. Le imprese sono: a2a energy solutions, Alpac, Caparol, DQG, Exrg, Glass Group, Halfen, Innova, Manni Group, Planet Smart City, Pozza Matteo, Prelco Italia, Rehau, Rockwool, Saint-Gobain, Seriana Edilizia, Sto, Structurama, SunCity, Teicos Group, Wood Beton, Wolf Haus.

Capofiliera e assemblaggio

Wood Beton, impresa di Iseo (Bs) specializzata nella produzione di prefabbricati è l'impresa capofiliera del progetto di Corte Franca. Nei suoi stabilimenti vengono assemblati i moduli, comprensivi anche degli impianti, che da ieri e per tre giorni sono in fase di installazione nel piccolo condominio del Bresciano.



Ristrutturazioni in 24 ore.

La messa in opera delle nuove tecnologie su un condominio a Corte Franca



Edera facilita i progetti Wood Beton capofiliera di 22 imprese edilizie che sono coinvolte nella fase produttiva



Gare pubbliche, l'Anac aggiorna il bando tipo

Aggiornato il bando tipo per le gare pubbliche. Con incentivi per la parità di genere e generazionale. La decisione è stata presa dal Consiglio dell'Anac, nella seduta del 20 luglio 2022, con la delibera n. 332/2022. L'Autorità è nuovamente intervenuta sulle clausole relative alla novella introdotta dall'articolo 47 del decreto legge n. 77/2021 che ha previsto forme di incentivazione per la parità di genere e generazionali nei bandi di gara. E' la seconda volta che il bando tipo viene rivisto nel corso del 2022: l'approvazione era avvenuta con delibera del 24 novembre 2021. Anac è intervenuta in questa occasione per fornire delle prime indicazioni a seguito della Sentenza della Corte di giustizia del 28/4/2022 nella Causa C-642/2020, con la quale è stata dichiarata incompatibile con l'ordinamento comunitario la normativa italiana sui raggruppamenti temporanei di imprese laddove impone che la mandataria deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria. L'Autorità ha scelto di intervenire nel bando tipo in modo "minimale" disapplicando tale normativa. Contestualmente Anac ha deciso di segnalare al legislatore, impegnato anche nella revisione del Codice, la necessità di chiarire normativamente gli altri punti che appaiono non compatibili con tale decisione. L'Autorità non è invece intervenuta, ma ha deciso di inviare un atto di segnalazione al parlamento e al governo (Atto N.2/2022), sui consorzi stabili. Le modifiche normative succedutesi negli ultimi anni, invece di chiarire il quadro normativo, lo hanno reso piuttosto incerto, al punto che si è formata una giurisprudenza contrastante. In particolare, alcune recenti sentenze del giudice amministrativo hanno prospettato una visione opposta a quella sostenuta dall'Autorità nel bando tipo, volta a garantire la massima partecipazione dei consorzi e dei consorziati alle gare. Anac ha ritenuto opportuno mantenere la propria posizione, chiedendo al legislatore di chiarire definitivamente quali devono essere i requisiti di partecipazioni dei consorzi e delle imprese consorziate.

© Riproduzione riservata



La temperatura percepita basta per chiedere la Cigo

Anche la temperatura percepita consente di chiedere la Cassa integrazione ordinaria per «eventi meteo». Le imprese potranno chiedere all'Inps il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35° centigradi. Ma ai fini dell'integrazione salariale possono essere considerate idonee anche le temperature «percepite». Lo ricorda un comunicato congiunto diffuso ieri da Inps e Inail. I fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro (si veda anche ItaliaOggi di ieri). Ora Inps e Inail rendono note le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l'accesso alle prestazioni cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovuta a temperature elevate. Al riguardo, le istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio n. 1856/2017 precisano che sono considerate «elevate», le temperature superiori ai 35° centigradi. Tuttavia, anche temperature inferiori a tale valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell'integrazione salariale, «atteso che la valutazione sull'integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle «percepite», che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto».

Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all'aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

L'azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni - di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato - che attestino l'entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.

— © Riproduzione riservata —



Sicurezza, digitale e competenze tecniche nei percorsi delle tute blu

Lavoro 24
Formazione

Il sondaggio. Secondo Federmeccanica-Umana, il 76% dei lavoratori è convinto che le attività formative siano strategiche per crescita e occupabilità

Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci

La formazione si conferma strategica per far crescere l'impresa e migliorare l'occupabilità (e la carriera) dei lavoratori. Ne è convinto il 76% dei lavoratori metalmeccanici (una percentuale addirittura più alta della media dei lavoratori, 71,9%). Per loro, infatti, le attività formative hanno «una elevata importanza» per accrescere le competenze, favorire il raggiungimento dei risultati dell'azienda, e quindi, indirettamente, avere maggiori garanzie per l'impiego.

Complice Industria 4.0, la rivoluzione digitale, e ora green, l'introduzione, ormai da diversi anni, nei Ccnl di Federmeccanica-Assistel della formazione come "diritto soggettivo" dei lavoratori, è assolutamente marginale la quota di intervistati che considera le attività di formazione "una perdita di tempo" (appena lo 0,9% dei metalmeccanici); oppure che si possano svolgere solo nei ritagli di tempo, quando non c'è lavoro da realizzare (5% metalmeccanici; 7,8% media nazionale).

Il Monitor 2022, promosso da Federmeccanica e Umana, fotografa uno spaccato, in parte inedito, dell'universo formazione nel settore metalmeccanico, riportando le opinioni dei lavoratori, diretti interessati. E se la sicurezza sul lavoro resta il tema formativo maggiormente af-

frontato dalle "tute blu" (29,8%, extra quella obbligatoria), subito dietro troviamo altri "argomenti core" delle trasformazioni che sta attraversando l'industria meccanica; competenze tecniche (24,7%, come prima scelta) e digitali (21%). Leggermente più indietro formazione linguistica (14,9% del campione) e competenze trasversali (9,6%). «Le competenze immateriali, più di quelle tecniche e fisiche, saranno fondamentali - sottolinea Daniele Marini, direttore scientifico Community Research&Analysis -. Capacità polivalenti e polifunzionali, abilità relazionali e cognitive costituiranno le dimensioni centrali nella costruzione della professionalità di un lavoratore. Quindi, quelle che sono definite oggi come "soft skill" sono già diventate le "hard skill", le competenze di base indispensabili per costruire la professionalità».

Per i metalmeccanici la fonte principale di apprendimento è offerta da una triade di fattori: l'esperienza maturata individualmente negli anni (23,2%), l'affiancamento a un lavoratore più esperto (23,2%) e direttamente nel luogo dove è impiegato (21,8%). C'è quindi un rapporto molto forte di "mentoring" all'interno delle fabbriche: una pratica che coinvolge soprattutto le generazioni più giovani (75,3%, fino a 34 anni), le aziende del Nord Est (80,1%), chi fa un lavoro tecnico-impiegatizio (77,0%). È interessante sottolineare, inoltre, come tale prassi avvenga in misura direttamente proporzionale al titolo di studio: se il 68,6% di chi possiede un basso level-

lo di formazione è stato affiancato, ciò avviene in misura maggiore al crescere delle conoscenze fino ad arrivare al 74,3% fra i laureati. Parimenti accade rispetto alla dimensione dell'impresa: se solo nel 60,6% di chi lavora in una micro-impresa si realizza un affiancamento, esso sale all'aumentare della dimensione fino all'81,5% fra le realtà più grandi (oltre 250 addetti).

C'è anche un fenomeno di "reverse mentoring", cioè un tutoraggio del giovane che trasferisce al collega senior competenze digitali: tra i metalmeccanici avviene nel 39% dei casi.

«La formazione - ha aggiunto Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana - è oggi la chiave per l'occupabilità, la crescita e il mantenimento della propria dimensione professionale. Ma la formazione è anche asset strategico per le imprese, che oggi faticano a trovare le competenze necessarie in un contesto in cui tecnologia e digitalizzazione entrano prepotentemente in tutti i processi produttivi e richiedono costanti aggiornamenti. È questo il senso del progetto realizzato da Federmeccanica-Umana, alla seconda edizione quest'anno, che ha visto l'attivazione di oltre 50 percorsi formativi con lo scopo di generare proprio quelle competenze specifiche per il settore che mancavano. Ed è per questo che, nelle academy preassuntive attivate in partnership con i clienti da Umana Forma, inseriamo corposi moduli didattici sulle soft skill, divenuti strumento indispensabile per un efficace inserimento in azienda».


© RIPRODUZIONE RISERVATA

36%

LA CRESCITA DI RANDSTAD

Randstad archivia in Italia un 2021 con il giro d'affari che sfiora i 2 miliardi di euro (1,979) in crescita del 36% sul 2020. L'agenzia per il lavoro, ogni

settimana, gestisce in media 53.800 somministrati, ma anche 13.582 a tempo indeterminato e altre 14.128 persone con la ricerca e selezione. Di più su www.ilsole24ore.com



Industria 4.0 Negli stabilimenti (nella foto una linea produttiva Abb del sito di Frosinone), investimenti, digitale e rivoluzione green hanno trasformato il lavoro dei meccanici portando nuove necessità formative

● **L'EVOLUZIONE**
Il professor Marini:
«Le competenze immateriali più di quelle tecniche e fisiche saranno fondamentali»

● **IL PROGETTO UMANA**
La presidente Caprioglio: «Attivati 50 percorsi formativi per colmare i gap specifici del settore»



Appaltatore e direttore lavori rispondono dei vizi d'opera

Cassazione

La responsabilità è solidale nonostante la diversa natura delle prestazioni

Non importa che le condotte costituiscano fatti illeciti autonomi

Annarita D'Ambrosio

Riguarda la responsabilità di appaltatore e direttore dei lavori in un condominio l'ordinanza 22575/2022 depositata il 19 luglio in Cassazione.

A rivolgersi alla Suprema corte la ditta appaltatrice chiamata in causa dall'architetto direttore dei lavori in uno stabile, lavori mal eseguiti secondo il condominio per i quali si chiedeva un cospicuo risarcimento.

Quattro i motivi addotti nel ricorso a partire dalla netta distinzione tra responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori, dipendenti da negozi distinti.

Si faceva notare tra l'altro che l'azione di risarcimento era stata avanzata dal condominio nei confronti del secondo, non della ditta esecutrice, non tenuta - a suo dire - al vincolo di solidarietà nei confronti del direttore dei lavori esterno.

Respinge le motivazioni la Suprema corte a partire proprio da quest'ultimo assunto: secondo la giurisprudenza di legittimità qua-

lora il danno subito dal committente condominio rientra nell'ambito dell'articolo 1669 del Codice civile (rovina e difetti di beni immobili) e sia conseguenza di concorrenti inadempimenti di appaltatore e direttore dei lavori entrambi rispondono solidalmente dei danni, anche qualora le loro condotte costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti (Cassazione 18521/2016).

La diversa natura contrattuale delle due prestazioni non incide quando entrambe le attività possono concorrere alla produzione del danno.

Non incide neppure il dato della scarsa presenza del direttore dei lavori nel cantiere.

Indipendentemente dalla frequenza dei controlli, il direttore dei lavori avrebbe potuto contestare le modalità esecutive dell'opera rispetto al progetto anche con un'unica visita all'interno dell'edificio.

Responsabilità condivisa quindi e risarcimento da corrispondere al condominio danneggiato.

E il ruolo dell'amministratore?

Il contratto di appalto è deciso dall'assemblea condominiale e l'amministratore deve curare la sua esecuzione, in base all'articolo 1130 del Codice civile non trascurando gli articoli 90 e 93 del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro che obbligano il committente a verificare l'idoneità tecnica professionale della ditta appaltatrice, e ad acquisirne la relativa visura camerale e il Durr, il documento unico di regolarità contributiva.

Attenzione soprattutto al con-

tratto: l'appaltatore deve eseguire i lavori a regola d'arte, in conformità al contratto d'appalto, capitolati, computi metrici, normative in tema di sicurezza del lavoro.

Nell'ambito dei lavori del 110% e comunque dei bonus edilizi si devono verificare e collaudare gli interventi alla presenza dell'appaltatore, del committente e/o del direttore dei lavori, in occasione dei vari Sal (stati avanzamento lavori) da inviare all'Enea e all'agenzia delle Entrate.

Verifica che può portare ad accettazione dei lavori senza riserve, ad accettazione con riserva per riscontrati vizi o difetti o a una dichiarazione di non accettazione.

In questi due ultimi casi, vanno indicate le motivazioni, supportate da idonea documentazione.

In caso di riscontrati vizi e/o difetti imputabili all'appaltatore, lo stesso dovrà porvi rimedio.

Gli amministratori committenti devono prestare attenzione alle clausole contrattuali che escludono le responsabilità dell'appaltatore per danni indiretti, che escludono o limitano le eventuali garanzie di risultato (performance) indicate nel contratto e negli allegati, o che escludono responsabilità per ogni mancato guadagno e/o perdita per mancata e/o limitata commerciabilità e/o redditività degli immobili oggetto dei lavori.

La richiesta di indennizzo del committente è subordinata al ricevimento di una richiesta scritta, supportata da motivazioni documentate, da cui emerga la (presunta) non conformità dei lavori eseguiti.

Lavori straordinari

Opere urgenti autorizzate dal tribunale

L'amministratore, spesso, si trova ad affrontare, in sede assembleare, la necessità di effettuare lavori straordinari, nell'interesse del condominio. Spesso, tali lavori risultano particolarmente onerosi, con cifre a sei zeri.

Capita, pertanto, che pur a fronte della necessità che vengano eseguiti dei lavori urgenti, l'assemblea non deliberi o non riesca a deliberare, per mancanza del raggiungimento dei quorum di legge necessari. Come nel caso trattato dal Tribunale di Roma con il provvedimento pubblicato il 21 luglio 2022: l'amministratore di un condominio romano si è rivolto al giudice ex articolo 700 Codice procedura civile per farsi autorizzare l'avvio dei lavori e il giudice capitolino ha riconosciuto la necessità e l'urgenza degli stessi. Si trattava di lavori di consolidamento dell'edificio senza i quali si esponevano al pericolo i condomini e non solo. Ritenuti sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 700 del Codice di procedura civile, il Tribunale ha autorizzato l'amministratore a dare avvio alle opere straordinarie, oltre che all'accesso nelle unità immobiliari dei condomini per porre in essere quanto considerato necessario.

— **Fabrizio Plagenza**

NT+CONDOMINIO
Potete leggere il testo integrale su ntpluscondominio.it
ilssole24ore.com

4. RIPRODUZIONE RISERVATA



159329

NT+CONDOMINIO

La riforma Cartabia in condominio

La riforma incide fortemente sulla mediazione civile e commerciale e semplifica la disciplina degli incentivi

fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie. . .
di **Antonio Rocco**

La versione integrale dell'articolo su:
ntpluscondominio.ilsole24ore.com

La polizza per i fabbricati può coprire anche i danni tra condomini

Tribunale Aosta

Prima del contenzioso attenzione alle clausole presenti nel contratto

Rosario Dolce

La polizza globale fabbricati è una garanzia che copre tutti i danni che si verificano all'interno dell'edificio, ancorché gli stessi siano causati da impianti posti a esclusivo servizio delle singole unità immobiliari.

La citazione in giudizio della compagnia assicurativa del condominio a titolo di garanzia potrebbe essere azionata solo dallo stabile e non anche dal singolo partecipante al condominio. Lo precisa il Tribunale di Aosta, con la sentenza 237 del 18 luglio 2022.

Il caso è uno dei tanti in cui l'impianto idrico di titolarità di un immobile, provoca infiltrazioni nell'appartamento sottostante, dando luogo all'avvio di una pratica risarcitoria. Nella fattispecie però il condòmino costretto a pagare i costi del risarcimento agisce in giudizio ex post nei confronti del condominio e della compagnia assicurativa, lamentando - specie nei confronti di quest'ultima - una cattiva gestione in ordine all'omessa liquidazione sostitutiva del danno al titolare dell'immobile danneggiato e chiedendo, pertanto, la ripetizione delle somme asseritamente anticipate.

In giudizio, tuttavia, la compagnia di assicurazione ha sollevato eccezione sul difetto di legittima-

zione ad agire da parte dei condòmini, evocando una specifica clausola contrattuale: «Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e dalla società».

Posto che l'unico contraente della polizza globale fabbricati è il condominio, anche se sprovvisto di personalità giuridica, ciò preclude ai singoli partecipanti (assicurati) di avere parimenti titolo per chiamare in causa l'assicuratore.

In effetti, «nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore, ciascuno condòmino non può sostituirsi all'amministratore e agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell'assicuratore; la rappresentanza spetta comunque all'amministratore» (Cassazione, 4245/2009 e Corte appello Milano, 1411/2021).

Il giudice aostano riconosce che c'è un'eccezione. «Questa conclusione non è valida se un condòmino, per colpa del boiler difettoso, allaga l'appartamento del vicino e la polizza globale del caseggiato copre - sino a concorrenza del massimale - il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che condòmini e/o locatari del fabbricato assicurato sono tenuti a pagare; in tal caso, anche se tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dall'uso del fabbricato, impianti fissi e apparecchi elettrodomestici, compresi i relativi allacciamenti, il condòmino-danneggiante è pienamente legittimato a chiamare direttamente in causa la compagnia stipulata dal condominio» (Corte d'appello di Genova, 45/2021).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



159329

Emendamento al decreto legge semplificazioni fiscali corregge il tiro sui bonus edilizi

Cessioni crediti, campo largo

Passaggio facilitato anche per quelle anteriori al 1/5/22

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Enesima modifica, finalizzata a sbloccare la cessione dei crediti e lo sconto in fattura. È possibile, infatti, effettuare cessioni facilitate anche per le quelle anteriori all'1/05/2022.

Con un emendamento, da inserire nel decreto semplificazioni (dl. 73/2022) si interviene direttamente sull'art. 57 del dl 50/2022 (decreto "Aiuti") sopprimendo il comma 3, il quale, nell'ambito delle operazioni di cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi, dispone che le disposizioni, di cui alla lett. b), del comma 1 dell'art. 14 del medesimo dl 50/2022, si rendono applicabili alle comunicazioni, riferite alla prima cessione o allo sconto in fattura, inviate all'Agenzia delle entrate a partire dall'1/05/2022. L'emendamento è oggetto di valutazione del comitato dei nove, un comitato formato dai relatori del provvedimento e un rappresentante per gruppo parlamentare con il compito, in questa fase della legislatura, di assicurare lo svolgersi ordinato dei lavori parlamentari. L'emendamento presente nel fascicolo assieme alla correzione del regime de minimis per le energivore (si veda ItaliaOggi del 26/7/22) è oggetto di lunga trattativa in quanto il gover-

no ha indicato la dicitura inammissibile anche se c'è la volontà di trovare la mediazione e rimettersi al voto dell'aula sia per il 110% sia per il de minimis.

In estrema sintesi, la situazione attuale è che le banche possono cedere i crediti a favore di imprese o professionisti che intrattengono, con le stesse, rapporti di conto corrente, se diversi dai consumatori e/o utenti, come definiti dalla lett. a), comma 1 dell'art. 3 del dlgs 206/2005 (Codice del consumo) mentre il comma 3,

ma 3 dispone che "le disposizioni, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) si applicano alle comunicazioni della prima cessione e dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022".

L'intervento, che abroga il comma 3 dell'art. 57 richiamato, tende a sbloccare ulteriormente la cessione dei crediti e degli sconti sul corrispettivo con l'obiettivo prioritario di far ripartire il trasferimento dei bonus, ormai da tempo bloccato, sebbene la circolazione rimanga pilotata dalle disposizioni vigenti e gli istituti di credito, pieni ormai di crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi, siano sempre meno propensi alla relativa acquisizione.

L'intervento tende a sbloccare ulteriormente la cessione dei crediti e degli sconti sul corrispettivo con l'obiettivo di far ripartire il trasferimento dei bonus, ormai da tempo bloccato, con l'estensione temporale dei crediti più risalenti ai clienti partita Iva

dell'art. 57 del dl 50/2022 dispone che le la detta possibilità, prevista dalla lett. b), comma 1 dell'art. 14 del medesimo decreto Aiuti, è preclusa per le comunicazioni, riferite alla prima cessione e/o sconto sul corrispettivo, trasmesse all'Agenzia delle entrate prima dell'1/05/2022; letteralmente, infatti, il citato com-

Questa modifica si aggiunge, peraltro, alle innumerevoli modifiche intervenute su questa disciplina che hanno avuto, come riferimento particolare, l'art. 121 del dl 34/2020 ovvero quello relativo alla cessione o sconto in fattura e che ha rappresentato la vera novità, in tema di gestione delle detrazioni di na-



Sulla piattaforma, il codice univoco

tura fiscale, concernente i bonus edilizi.

Più recentemente, infatti, è stato previsto che i correntisti possono acquistare dalla propria banca, oppure dalle altre società appartenenti al gruppo bancario, crediti di imposta riferibili alla detrazione maggiorata del 110% e dagli altri bonus edilizi, non risultando il trasferimento limitato ai clienti professionali privati, di cui al comma 2-quinquies dell'art. 6 del dlgs 58/1998 ma, al contrario, esteso a tutti i soggetti diversi dai consumatori o utenti, di cui al citato art. 3 del dlgs 206/2005, ovvero a tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche, operanti nell'ambito della propria veste giuridica privata.

Non sembrano sussistere ulteriori emendamenti, e quindi, conseguenti modifiche alla disciplina con il risultato che permane la disposi-

zione, di cui al comma 1-quater dell'art. 121 del dl 34/2020, con la quale si dispone che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni, relative a comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) trasmesse dall'1/05/2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive, con la conseguenza che al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

L'Agenzia delle entrate, sul punto, ha chiarito (Faq del 19/05/2022) che in fase di caricamento sulla piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura sono suddivisi in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all'anno di sostenimento della spesa e che, a ogni rata annuale, è attribuito un codice univoco, visibile sulla stessa piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni dovrà essere indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

10 ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

— © Riproduzione riservata —



Un decreto del ministero della Transizione ecologica sovvenziona il ricorso a fonti green

Aiuti all'industria sostenibile

Fino a 150mila euro a impresa per usare energia pulita

DI BRUNO PAGAMICI

In arrivo sovvenzioni dirette fino a 150mila euro alle imprese che hanno sostenuto spese in energia elettrica in luogo dell'utilizzo di fonti energetiche altamente inquinanti. Potranno accedere ai contributi in dotazione al Fondo per la compensazione dei costi delle emissioni indirette sostenuti nell'anno 2021 le imprese di qualsiasi forma giuridica che operano nei settori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di Co2, il cui onere è stato trasferito sulla bolletta elettrica.

È quanto dispone il decreto direttoriale 20 luglio 2022 del ministero della transizione ecologica, attuativo del decreto 12 novembre 2021 che - rispondendo ai dettami del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - individua i settori agevolabili tra quelli elencati nell'allegato I della comunicazione della commissione europea (2020/C 317/04), e cioè il metallurgico, conciario, chimico

e cartario. Le domande di aiuto firmate digitalmente potranno essere presentate fino alle ore 19:00 del giorno 8 agosto 2022 e devono essere compilate esclusi-

vamente in forma elettronica, utilizzando il modello reso disponibile sul sito web del soggetto gestore (<https://www.acquirenteunico.it/ite>).

Le domande verranno ammesse alla fase istruttoria nell'ordine cronologico di presentazione delle pec.

Il Fondo. Il Fondo per la compensazione dei costi delle emissioni indirette, istituito con il recepimento della direttiva europea sull'Ets (Emissions trading system), ovvero il dlgs del 9 giugno 2020, n. 47, impiega i proventi

delle aste della Co2 per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale.

Gli aiuti sono rivolti alle imprese che operano in particolari settori come quello metallurgico, conciario, chimico e cartario, ritenuti maggiormente esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di elevati costi indiretti delle emissioni di Co2.

Si tratta di un sussidio che assume la forma di una sovvenzione diretta e che per il 2021 può contare su un totale cumulato di 150 milioni di euro. La gestione del Fondo è affidata a «Acquirente Unico», società per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici, di proprietà al 100% del mi-

nistero dell'economia e delle finanze.

Il provvedimento. Il decreto direttoriale del 20 luglio 2022 ha attuato le disposizioni del decreto ministeriale 12 novembre 2021 che a sua volta ha formalizzato l'indicazione della commissione europea riguardo gli aiuti di stato previsti per le emissioni indirette di Co2 del mercato energetico (Ets) in vigore dal 1° gennaio 2021.

Il decreto attuativo prevede la possibilità da parte delle aziende di richiedere l'accesso al fondo perduto «perequativo» per il rimborso dei costi sostenuti per la compensazione delle emissioni di Co2 indirette nella bolletta elettrica.

Il contributo. Il contributo non potrà essere superiore a 150mila euro per ciascuna azienda la quale per avere diritto alla sovvenzione diretta deve avere avuto un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in

corso al 31 dicembre 2019.

I rimborsi previsti vanno da un massimo del 30% ad un minimo del 5%, sempre entro il limite dei 150mila euro.

I settori a rischio. Per ottenere i contributi le imprese devono appartenere ai seguenti settori/attività a rischio, contraddistinti dai relativi codici Nace: 14.11 Confezione di vestiario in pelle; 24.42 Produzione di alluminio; 20.13 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici; 24.43 Produzione di zinco, piombo e stagno; 17.11 Fabbricazione di pasta-cartata; 17.12 Fabbricazione di carta e di cartone; 24.10 Siderurgia; 19.20 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 24.44 Produzione di rame; 24.45 Produzione di altri metalli non ferrosi; 20.16.40.15 Polietilene in forme primarie; 23.14.12.10 Feltri (mats) in fibra di vetro; 23.14.12.30 Veli in fibra di vetro; 20.11.11.50 Idrogeno; 20.11.12.90 Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici.

© Riproduzione riservata



La P.a. va in outsourcing

Il ddl concorrenza, approvato ieri alla Camera, amplia notevolmente le possibilità di affidare ai liberi professionisti adempimenti presso le pubbliche amministrazioni

Procedimenti amministrativi integralmente esternalizzati ai professionisti. È l'effetto di alcuni emendamenti al ddl concorrenza 2021 approvato ieri dall'aula della Camera. Il testo dovrà ora tornare al Senato per l'approvazione definitiva in terza lettura. In commissione a Montecitorio il testo è stato integrato con la previsione della possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o professionista, a provvedere agli adempimenti presso la p.a.

Ciccia Messina a pag. 37

Via libera della Camera al ddl concorrenza che ora torna al Senato per l'ok definitivo

Procedimenti in outsourcing Adempimenti presso la p.a. delegabili a un professionista

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Procedimenti amministrativi integralmente esternalizzati ai professionisti. È l'effetto di alcuni emendamenti al ddl concorrenza 2021 approvato ieri (con 345 voti a favore e 41 contrari) dall'aula della Camera. Il testo dovrà ora tornare al Senato per l'approvazione definitiva in terza lettura.

L'articolo 26 del disegno di legge contiene la delega al governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza.

Tra i principi e i criteri direttivi, cui dovrà attenersi il governo nella stesura dei decreti delegati, ce ne sono due, i quali, a seguito degli emendamenti approvati dalla camera, sono di diretto interesse dei professionisti. Vediamo quali.

La lettera d) del comma 2 dell'articolo 26 si occupa della semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, agli adempimenti e alle misure sopravvissute al repulisti dei provvedimenti espressi delle p.a. (cui si devono preferire silenzi assenti. Scia e comuni-

cazioni di inizio attività), in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni coinvolte.

Bisogna ridurre e semplificare, dice il criterio di delega, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti. Fin qui la versione della lettera d) approvata dal Senato. In commissione alla Camera, il testo è stato integrato con la previsione della possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione.

Una aggiunta del medesimo tenore è da registrare a riguardo della successiva lettera g) dedicata alla semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e degli adempimenti finalizzata alla loro completa digitalizzazione.

Anche la lettera g) esplicita la previsione della possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione.

Il senso di queste due disposizioni è chiaro nel prefigurare la possibilità per le pubbliche amministrazioni procedenti di esternalizzare le residuali funzioni istruttorie.

Ricostruendo lo scenario complessivo, dunque, si consideri che abbiamo situazioni in cui la pubblica amministrazione non conduce più istruttorie e non rilascia provvedimenti definiti espressi e abbiamo altre situazioni in cui, pur avendo incombenze istruttorie, grazie alla delega in commento e una volta che sarà attuata, le potrà esternalizzare.

Nella prima ipotesi rientrano i casi del silenzio-assenso, i casi delle segnalazioni, certificate o no, di inizio attività, delle comunicazioni di inizio lavori (asseverate o non asseverate) oltre i casi in cui una attività è interamente libera (senza necessità di rapportarsi con una pubblica amministrazione)

Nella seconda ipotesi, ci sono i casi residui in cui è l'amministrazione che deve verificare presupposti e condizioni (di fatto e di diritto) per, poi, rilasciare un atto espresso finale.

Grazie ai criteri di delega in commento, tutta l'attività

istruttoria potrà essere delegata all'esterno anche a un professionista.

La norma parla di delega e il governo dovrà chiarirne la portata, anche e soprattutto per individuare la responsabilità amministrative, civile e penale del professionista delegato.

Non si ritiene che la norma possa essere interpretata nel senso di una delega alla decisione finale con una esternalizzazione, in questo caso, non solo dell'istruttoria, ma anche del potere amministrativo.

Non è una delega di funzioni con sottrazione della funzione al soggetto delegante: si tratta piuttosto del compimento delle attività istruttorie sia esecutive, ma anche di valutazione giuridica o tecnica dei presupposti di determinati provvedimenti.

Peraltro, si tratta di una manovra che se sgrava gli uffici pubblici di incombenze operative, andrà attentamente valutata dal mondo delle professioni, proprio in relazione agli effetti indotti sul piano delle responsabilità individuali.

10 ONLINE Il testo del provvedimento su www.ita-mento.it